



Bruxelles, 8.6.2018
COM(2018) 443 final

2018/0233 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma “Fiscalis” per la cooperazione nel settore fiscale

{SWD(2018) 323 final} - {SWD(2018) 324 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 2 maggio 2018 la Commissione ha adottato un pacchetto relativo al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027¹. La Commissione ha proposto un bilancio a lungo termine nuovo, moderno e rigorosamente orientato alle priorità politiche dell'Unione a 27. Il bilancio proposto combina nuovi strumenti con programmi resi più moderni per realizzare in modo efficace le priorità dell'Unione. Basandosi su tali elementi, la Commissione propone un nuovo programma Fiscalis nel quadro della linea di bilancio "Mercato unico, innovazione e agenda digitale". Tale programma contribuirà a migliorare il funzionamento della politica fiscale, compresa la cooperazione amministrativa, e sosterrà le autorità fiscali come descritto nella comunicazione che accompagna la proposta relativa al quadro finanziario pluriennale².

La presente proposta prevede come data di applicazione il 1° gennaio 2021 ed è riferita a un'Unione di 27 Stati membri, avendo il Regno Unito notificato al Consiglio europeo, il 29 marzo 2017, l'intenzione di recedere dall'Unione europea e dall'Euratom in forza dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea.

• Motivi e obiettivi

L'Unione e le autorità fiscali nazionali si trovano ancora in una situazione in cui l'insufficiente livello delle capacità e della cooperazione - sia all'interno dell'UE che con i paesi terzi - non permette di svolgere in modo efficace ed efficiente le rispettive missioni. Esse devono trovare rapidamente soluzioni comuni ai problemi emergenti, quali le frodi fiscali, l'evasione e l'elusione fiscale, la digitalizzazione e i nuovi modelli commerciali, evitando al contempo inutili oneri amministrativi per i cittadini e per le imprese per quanto riguarda le operazioni transfrontaliere. Queste tendenze di fondo pongono continuamente nuove sfide che si ripercuotono sul funzionamento e sull'efficienza delle autorità fiscali nazionali, le quali necessitano di modalità più efficienti e innovative di svolgere il loro compito fondamentale, ovvero la riscossione delle imposte che vanno ad alimentare direttamente i bilanci nazionali e quindi il bilancio dell'Unione. La Commissione propone quindi un programma Fiscalis che possieda i mezzi e una dotazione di bilancio in grado di sostenere la politica fiscale e le autorità fiscali attraverso attività di sviluppo delle capacità amministrative ed informatiche e la cooperazione operativa.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta è in linea con il programma della Commissione che mira a garantire la presenza nell'Unione di un sistema fiscale equo ed efficiente al fine, *inter alia*, di tutelare la capacità delle autorità fiscali degli Stati membri di riscuotere le imposte. Molte delle iniziative adottate in tale contesto mirano a migliorare la trasparenza fiscale e a rafforzare la cooperazione amministrativa, anche mediante lo scambio di informazioni significative in materia fiscale. Il programma Fiscalis proposto in questa sede prevede una dotazione di bilancio e mezzi adeguati per sostenere e attuare tali interventi normativi³. Elementi

¹ COM(2018) 322 final.

² COM(2018) 321 final.

³ Tra gli esempi di interventi regolamentari figurano i seguenti atti:

- direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1;

- direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1;

- regolamento (CE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione

importanti della cooperazione amministrativa sono i sistemi elettronici europei previsti a tale scopo, che permetteranno concretamente alle autorità fiscali degli Stati membri di scambiarsi informazioni.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è coerente con altri programmi di azione dell'UE proposti che perseguono obiettivi analoghi in settori di competenza correlati, in particolare con:

- il programma Dogana⁴, che sostiene la cooperazione nel settore doganale;
- il programma antifrode dell'UE⁵, che sostiene la lotta contro la frode a tutela gli interessi finanziari dell'Unione, conformemente all'articolo 325 del TFUE;
- il programma per il mercato unico⁶, che sostiene le azioni dell'UE volte a migliorare il funzionamento del mercato unico;
- il programma di sostegno alle riforme⁷, che, in determinati paesi dell'UE, contribuisce a migliorare l'efficacia delle istituzioni, a rafforzare il quadro della governance e a rendere più efficienti le autorità pubbliche.

Esistono infine altre possibili sinergie da sfruttare nel settore informatico con varie iniziative dell'Unione, ad esempio il programma Europa digitale⁸, tutti i programmi che utilizzano sistemi elettronici (significativi), il riutilizzo degli elementi costitutivi⁹ del meccanismo per collegare l'Europa (CEF), il quadro europeo di interoperabilità¹⁰, il programma continuativo per la normazione delle TIC¹¹, il piano d'azione sulle tecnologie finanziarie¹², il programma Orizzonte Europa¹³, i lavori dell'Osservatorio e forum dell'UE sulla blockchain¹⁴ e altre iniziative in materia di frodi e rischi per la sicurezza informatica.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Una componente significativa del programma Fiscalis riguarda il sostegno allo scambio di informazioni tra Stati membri nell'ambito della cooperazione amministrativa a livello di Unione europea nel settore fiscale. La legislazione pertinente dell'UE sulla cooperazione amministrativa prevede il ricorso degli Stati membri ai sistemi elettronici europei. La presente proposta specifica che la Commissione e gli Stati membri garantiranno che i sistemi elettronici di cui al capo IV siano adeguatamente sviluppati e gestiti. In tale contesto, è previsto che la Commissione e gli Stati membri coordinino periodicamente i rispettivi

amministrativa in materia di accise, GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 1;

- direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1.

4 COM(2018) 442.

5 COM(2018) 386.

6 COM(2018) 441.

7 COM(2018) 391.

8 COM(2018) 434.

9 <https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/CEF+Digital+Home>

10 COM(2017) 134.

11 https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/ict-standardisation_en

12 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/fintech_en#action-plan

13 https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en

14 <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-launches-eu-blockchain-observatory-and-forum>

interventi e si accordino su tutti gli aspetti necessari a garantire l'operabilità, l'interconnettività e il miglioramento continuo dei sistemi elettronici europei. Sono inoltre previste disposizioni relative ai rispettivi compiti e alle rispettive responsabilità riguardanti il coordinamento della creazione e del funzionamento delle componenti comuni e nazionali dei sistemi elettronici europei, al fine di garantirne l'operabilità, l'interconnettività e il miglioramento continuo. Questi aspetti di sviluppo delle capacità informatiche, unitamente ad altri aspetti del programma che riguardano le capacità amministrative, contribuiranno a migliorare il funzionamento del mercato interno e per questo motivo l'articolo 114 del TFUE costituisce una delle basi giuridiche del programma.

Il programma Fiscalis proposto prevede meccanismi, strumenti e il necessario apporto finanziario a sostegno della politica fiscale e del miglioramento della cooperazione tra le autorità fiscali. La misura proposta comprende, tra l'altro, incontri e manifestazioni ad hoc, collaborazione strutturata sulla base di progetti, iniziative finalizzate a migliorare le competenze umane e a consolidare le capacità, alle quali gli Stati membri e i loro funzionari possono partecipare su base volontaria. L'obiettivo ultimo di tali iniziative è rafforzare la cooperazione e la capacità amministrativa degli Stati membri nel settore fiscale, che giustifica il ricorso all'articolo 197 del TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Gli obiettivi di natura fiscale dell'UE, che consistono nella lotta contro la frode, l'evasione e l'elusione fiscale, nel miglioramento dell'equità e della trasparenza fiscale e nel sostenere il funzionamento del mercato unico e la competitività, non possono essere conseguiti dagli Stati membri da soli. Per realizzare tali obiettivi e affrontare tutte le sfide che essi comportano è necessario che vengano adottate norme comuni e che le autorità fiscali degli Stati membri si coordinino e collaborino.

Un livello tale di cooperazione e di coordinamento può essere raggiunto solo con un approccio centralizzato, idealmente a livello dell'Unione. Le attività di Fiscalis sono più efficaci sotto il profilo dei costi rispetto ad una situazione in cui ciascun paese partecipante debba istituire singoli quadri di cooperazione su base bilaterale o multilaterale e sviluppare autonomamente soluzioni informatiche per i problemi transnazionali. Le attività e i meccanismi di cooperazione previsti dal programma Fiscalis permettono inoltre di consolidare in modo significativo la fiducia reciproca tra le autorità fiscali nazionali, che è una condizione necessaria per un'efficace cooperazione tra i sistemi fiscali dell'UE - e per il funzionamento di questi ultimi - nel mercato unico.

In questo contesto, il programma Fiscalis consentirà di concentrare l'intervento dell'UE sull'istituzione di meccanismi efficienti di cooperazione amministrativa (e dei necessari strumenti informatici), al fine di offrire alle autorità fiscali nazionali mezzi più efficaci di lotta contro la frode, l'evasione e l'elusione fiscale, agevolando nel contempo, in maniera indiretta, l'adempimento degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti.

- **Proporzionalità**

La maggior parte del bilancio proposto sarà spesa per attività di sviluppo di capacità informatiche. L'approccio scelto si basa su un modello di architettura informatica nel quale i sistemi elettronici europei sono costituiti da una combinazione di componenti comuni e nazionali. Questo modello è stato preferito rispetto a un modello di architettura informatica completamente centralizzato in quanto lascia parte della responsabilità finanziaria agli Stati membri, che svilupperanno le componenti informatiche nazionali a livello nazionale tenendo conto di preferenze, requisiti e vincoli nazionali. Il potenziamento dell'interoperabilità e

dell'interconnettività a vantaggio del mercato interno è quindi conseguito in modo proporzionato.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'intervento da parte dell'UE per mezzo di un programma di finanziamento risulta appropriato. Il programma destinato a sostituire Fiscalis 2020 è proposto dalla Commissione in forma di regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni retrospettive/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La proposta tiene conto delle raccomandazioni della valutazione finale del programma Fiscalis 2013 nonché dei risultati preliminari della valutazione intermedia in corso del programma Fiscalis 2020. Le informazioni raccolte indicano che il programma sta fornendo un forte valore aggiunto europeo, sta consolidando la fiducia e sta promuovendo una stretta cooperazione tra gli Stati membri e anche con gli altri paesi partecipanti (paesi candidati all'adesione e candidati potenziali). Il programma facilita inoltre l'attuazione della legislazione dell'UE, consentendo nel contempo di realizzare miglioramenti dell'efficienza (attraverso la condivisione delle risorse), in particolare per quanto riguarda il settore dei sistemi elettronici (in cui l'intervento dell'UE si traduce in economie di scala e in una riduzione dei costi di sviluppo) e dei moduli di formazione (in cui, secondo quanto riportato da alcune autorità fiscali, l'intervento dell'UE permette di risparmiare tempo e denaro). I partecipanti hanno inoltre espresso un elevato e crescente interesse per le azioni congiunte (in particolare visite di lavoro, seminari e workshop), che possono essere uno strumento efficace che contribuisce alla cooperazione e al miglioramento dello scambio di informazioni tra le autorità fiscali. Per quanto riguarda Fiscalis 2020, la creazione di gruppi di esperti è considerata uno strumento efficace per favorire una più profonda cooperazione (su base regionale o tematica), in ragione delle sue specifiche modalità di finanziamento e della sua configurazione operativa. Alcuni partecipanti hanno sottolineato l'opportunità di aumentare l'attuale ripartizione dei fondi a favore di questa attività di sviluppo delle capacità amministrative.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

A sostegno della valutazione ex ante la Commissione ha fatto realizzare uno studio esterno che comprendeva attività di consultazione specifiche finalizzate a raccogliere più ampiamente il punto di vista dei portatori di interesse. Considerata la particolare portata del programma (le autorità fiscali sono le uniche beneficiarie dirette), tali consultazioni si sono concentrate sulle autorità fiscali, sulla base di discussioni in gruppi di progetto, visite di paesi/studi di casi e indagini mirate. A complemento di tali attività sono stati condotti colloqui con associazioni imprenditoriali, organizzazioni senza scopo di lucro, accademici, partecipanti al programma Fiscalis 2020, consulenti e organizzazioni internazionali (come l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici).

Lo studio esterno e le attività di consultazione correlate hanno confermato le difficoltà che attendono le autorità fiscali e la necessità di predisporre un programma ambizioso in relazione a due aspetti principali: da un lato, la continuità e il rafforzamento delle azioni di sviluppo delle capacità (informatiche e umane) e di cooperazione per una corretta applicazione delle disposizioni fiscali nazionali e dell'UE e, dall'altro, l'intensificazione della cooperazione operativa e il miglioramento dell'utilizzo delle innovazioni.

È stata svolta una consultazione pubblica aperta sui “Fondi dell’UE nel settore relativo a investimenti, ricerca e innovazione, PMI e mercato unico” che ha permesso di raccogliere le opinioni dei cittadini su, tra l’altro, le sfide e necessità dell’intervento dell’UE in ambito fiscale.

- **Esperti esterni**

A sostegno della valutazione d’impatto la Commissione ha fatto realizzare uno studio esterno che ha fornito informazioni quantitative e qualitative. L’obiettivo dello studio era individuare gli elementi caratterizzanti del panorama fiscale post 2020 nonché i problemi che attendono le autorità fiscali degli Stati membri e che potrebbero essere affrontati nel quadro di un futuro intervento finanziario dell’UE, alla luce degli elementi fondamentali individuati e dei loro effetti.

Lo studio ha aiutato la Commissione a: - individuare gli obiettivi di un intervento a livello dell’UE basato sugli elementi fondamentali e sui problemi riscontrati; - individuare le possibili opzioni politiche dell’Unione per raggiungere tali i obiettivi, realizzare un futuro intervento di finanziamento dell’UE in funzione degli elementi fondamentali e dei problemi riscontrati e valutare i previsti impatti economici, sociali e ambientali delle opzioni considerate; - comparare le opzioni secondo i criteri stabiliti (quali efficienza, efficacia, pertinenza e coerenza) e inserirle in una graduatoria.

- **Valutazione d’impatto**

Alla luce della continuità in termini di contenuto, struttura e dimensioni della dotazione di bilancio del programma Fiscalis proposto rispetto al precedente programma Fiscalis 2020, non si è ritenuto necessario procedere ad una valutazione d’impatto. Per soddisfare in misura adeguata i requisiti di cui alla comunicazione “Legiferare meglio” è stata ritenuta più adeguata una valutazione ex-ante.

- **Semplificazione**

Il programma in corso è già semplificato, con un forte accento su output e risultati. Esso attua tutte le semplificazioni individuate nelle valutazioni precedenti. La principale semplificazione aggiuntiva considerata consisterebbe nell’estensione del ricorso alle somme forfettarie/ai costi unitari e nella possibilità di adottare programmi di lavoro pluriennali al fine di evitare l’onere amministrativo annuale della comitatologia.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha particolare incidenza sui diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Le tempistiche della revisione dei programmi di finanziamento dell’UE sono legate alla proposta di un nuovo quadro finanziario pluriennale, presentato in data 2 maggio 2018¹⁵. In conformità con la presente proposta, la dotazione di bilancio del regolamento che istituisce il programma Fiscalis è di 270 milioni di EUR (ai prezzi correnti) per il periodo 2021-2027.

Il programma Fiscalis sarà attuato in regime di gestione diretta e sulla base di priorità. Congiuntamente con le parti interessate saranno stabiliti programmi di lavoro che definiranno le priorità per un periodo determinato.

¹⁵ COM(2018) 322 final.

Il programma inciderà sulle entrate dell'Unione e degli Stati membri. Anche se non quantificabile, tale incidenza faciliterà e razionalizzerà il lavoro svolto dalle autorità fiscali per la riscossione delle imposte dirette e indirette. Grazie al miglioramento della qualità del lavoro risultante dalla cooperazione e dallo sviluppo delle capacità umane e informatiche, le autorità fiscali saranno più efficienti nel tutelare gli interessi economici e finanziari dell'Unione e degli Stati membri.

5. ALTRI ELEMENTI

• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'impatto del proposto programma Fiscalis sarà esaminato mediante una valutazione intermedia e una valutazione finale e il monitoraggio continuo di una serie di indicatori di performance chiave di alto livello. Queste valutazioni saranno effettuate in linea con i punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016¹⁶, in cui le tre istituzioni hanno confermato che le valutazioni della legislazione e delle politiche vigenti dovrebbero servire da base per la valutazione d'impatto delle opzioni per l'azione ulteriore. Le valutazioni accerteranno l'impatto dello strumento sul terreno, sulla base di indicatori e obiettivi e di un'analisi particolareggiata del grado in cui lo strumento può essere ritenuto pertinente, efficace ed efficiente, offre sufficiente valore aggiunto UE ed è coerente con le altre politiche dell'UE. Esse comprenderanno gli insegnamenti tratti per individuare eventuali carenze/problemi o il potenziale per migliorare ulteriormente le azioni o i loro risultati e contribuire a massimizzare il loro impatto nonché l'identificazione e la quantificazione di oneri normativi, benefici e risparmi.

Il sistema di rendicontazione ai fini della valutazione garantirà una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la valutazione del programma, al livello adeguato di granularità; tali dati e informazioni saranno trasmessi alla Commissione in un modo che sia conforme ad altre disposizioni giuridiche; ad esempio, se necessario, i dati personali dovrebbero essere resi anonimi. A tale scopo saranno imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.

I risultati e gli output del programma saranno oggetto di una valutazione periodica attraverso un sistema di monitoraggio globale, basato su indicatori definiti, per definire le responsabilità di fornire un buon rapporto costi-benefici.

I dati per la misurazione dei risultati saranno ricavati da vari strumenti di raccolta dati. I principali strumenti previsti attualmente sono i formulari di verifica delle azioni, i formulari di valutazione degli eventi e i sondaggi periodici dei funzionari fiscali.

Dal momento che il programma svolge un ruolo di sostegno, aiutando le autorità dei paesi partecipanti a condividere le informazioni e a potenziare le loro capacità, il sistema di monitoraggio segue i progressi delle attività del programma in termini di indicatori a livello di output. Ove possibile, esso segue anche gli indicatori nei settori correlati agli obiettivi di alto livello del programma.

La Commissione elabora una relazione annuale sullo stato di avanzamento del programma contenente una sintesi della performance nel conseguimento degli obiettivi e i relativi indicatori di output e di risultato.

¹⁶ Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Capo I – Disposizioni generali

Il campo d'applicazione del programma è stato modificato per permettere di fornire il sostegno previsto alla politica fiscale e alle autorità fiscali in modo più completo, alla luce delle esigenze emergenti. Mentre l'obiettivo generale dell'attuale programma Fiscalis 2020 è quello di migliorare il corretto funzionamento dei sistemi di imposizione fiscale del mercato interno, il programma proposto fornirà un sostegno alla politica fiscale e alle autorità fiscali nazionali, rispecchiando quindi meglio i bisogni di sostegno, che possono derivare, tra l'altro, dalle altre iniziative politiche adottate a livello UE e nazionale. In tal modo, il programma intende contribuire alla prevenzione e alla lotta contro la frode fiscale, l'evasione e l'elusione fiscale, evitando e riducendo inutili oneri amministrativi per i cittadini e le imprese nelle operazioni transfrontaliere, realizzando il pieno potenziale del mercato unico, stimolando la competitività dell'UE e promuovendo e sostenendo un approccio comune dell'Unione nei consessi internazionali. Pertanto, anche se presentato in modo leggermente diverso e in maniera semplificata - senza obiettivi operativi - gli obiettivi del programma rimangono in linea di principio equivalenti.

Analogamente al programma Fiscalis 2020 tuttora in corso, il nuovo programma sarà aperto alla partecipazione degli Stati membri, dei paesi in via di adesione e dei paesi candidati e potenziali candidati. In linea con la politica generale dell'Unione, anche i paesi della politica europea di vicinato e i paesi terzi, secondo le condizioni stabilite in accordi specifici tra l'Unione e tali paesi, avranno la possibilità di partecipare al programma a determinate condizioni.

Capo II - Ammissibilità

Le tipologie di azioni ammesse a beneficiare del finanziamento nell'ambito del programma sono sostanzialmente simili a quelle previste dal programma attualmente in corso. La loro tipologia è stata tuttavia semplificata e ridotta al fine di consentire una maggiore flessibilità. L'elenco indicativo di cui all'allegato 1 fornisce una panoramica delle azioni concrete che potrebbero essere finanziate nell'ambito del programma.

Sulla base dell'esperienza acquisita con l'attuale strumento "gruppi di esperti" nell'ambito del programma Fiscalis 2020, la proposta è incentrata in particolare su una collaborazione strutturata sulla base di progetti volta a favorire una più intensa cooperazione operativa e forme integrate e approfondite di cooperazione tra i paesi partecipanti.

Una novità rispetto al programma attuale è la disposizione relativa agli interventi necessari per adattare o estendere i sistemi elettronici europei per rendere possibile la cooperazione con i paesi terzi non associati al programma e con le organizzazioni internazionali. Si tratta di un meccanismo più semplice e più diretto rispetto a quello previsto dal programma Fiscalis 2020, il quale non consente il finanziamento di modifiche ai sistemi elettronici europei ai fini di un loro utilizzo senza che venga concluso con il paese terzo in questione un accordo internazionale in conformità con l'articolo 218 del TFUE. Per garantire che tali strumenti di interconnessione con i paesi terzi siano attivati in tempo ottimale, la proposta prevede il finanziamento dei necessari adattamenti ed estensioni e l'adozione di accordi amministrativi che riportino i pertinenti requisiti ed eventualmente la possibilità di un contributo finanziario a carico del paese terzo o dell'organizzazione internazionale in questione. Ciò è possibile soltanto se l'azione riveste un interesse per l'Unione.

Considerata l'importanza della globalizzazione, il programma continuerà a prevedere la possibilità di coinvolgere rappresentanti di autorità governative, anche di paesi terzi, nonché rappresentanti di organizzazioni internazionali, di operatori economici o della società civile in

quanto esperti esterni, ove ciò si riveli vantaggioso per le azioni intese a realizzare gli obiettivi del programma.

Capo III - Sovvenzioni

Il programma sarà attuato ricorrendo ai meccanismi di spesa del bilancio dell'Unione più comunemente utilizzati, ossia appalti pubblici e sovvenzioni. Per quanto riguarda le sovvenzioni, la proposta stabilisce che gli inviti a presentare proposte non si applicano quando i soggetti idonei sono le autorità fiscali.

Come in passato, il programma dovrebbe finanziare azioni fino al 100% in considerazione del loro elevato valore aggiunto dell'UE. Se le azioni richiedono la concessione di sovvenzioni, il tasso di cofinanziamento applicabile sarà stabilito nei programmi di lavoro.

Capo IV - Disposizioni specifiche per le azioni di sviluppo di capacità informatiche

Le disposizioni di questo capo mirano a fornire un quadro e una governance migliori per le azioni di sviluppo di capacità informatiche svolte nell'ambito del programma. Sulla base dell'esperienza acquisita con i programmi Fiscalis precedenti e in considerazione del numero crescente di sistemi elettronici europei, sono proposte alcune novità. È stata introdotta una definizione più precisa delle componenti comuni e nazionali che rifletta con miglior efficacia la realtà dei progetti informatici e le loro caratteristiche. Sono stati elencati i compiti che spettano alla Commissione e quelli che incombono agli Stati membri. Infine, un piano strategico pluriennale per la fiscalità (*Multi-Annual Strategic Plan for Taxation*, MASP-T), che sarà elaborato dalla Commissione in partenariato con gli Stati membri, consentirà una migliore pianificazione delle risorse umane e di bilancio a livello nazionale e unionale. Sono stati introdotti obblighi di rendicontazione corrispondenti per consentire un migliore monitoraggio delle azioni di sviluppo delle capacità informatiche.

Capo V - Programmazione, sorveglianza, valutazione e controllo

In considerazione del carattere a medio e a lungo termine degli obiettivi perseguiti e sulla base dell'esperienza acquisita nel corso del tempo, i programmi di lavoro dovrebbero coprire più anni. Si tratta di una novità rispetto all'attuale programma Fiscalis 2020, che prevede programmi di lavoro annuali. I programmi di lavoro pluriennali ridurranno l'onere amministrativo sia per la Commissione che per gli Stati membri senza incidere sull'attuazione del programma.

La Commissione è assistita dal comitato del programma Fiscalis (procedura d'esame).

Un elenco degli indicatori principali è stato aggiunto nell'allegato 2 per migliorare fin dall'inizio la sorveglianza del programma e la sua performance. Alla Commissione sarà conferito il potere di adottare atti delegati riguardo all'elaborazione di disposizioni relative a un quadro di sorveglianza e di valutazione, anche attraverso la modifica dell'allegato 2 intesa a rivedere e/o integrare l'elenco degli indicatori, se necessario.

Le valutazioni intermedia e finale saranno svolte con tempestività per alimentare il processo decisionale.

Capo VI - Esercizio della delega e procedura di comitato

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati riguardo al riesame del quadro di monitoraggio della performance e ai relativi indicatori.

La Commissione è assistita dal comitato del programma Fiscalis (procedura d'esame).

Capo VII - Disposizioni transitorie e finali

Sarà garantita la diffusione di informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**che istituisce il programma “Fiscalis” per la cooperazione nel settore fiscale**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
 visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 197,
 vista la proposta della Commissione europea,
 previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
 visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
 deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
 considerando quanto segue:

- (1) Il programma Fiscalis 2020, che è stato istituito con il regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio² ed è attuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri e i paesi associati, così come i programmi che lo hanno preceduto hanno apportato un notevole contributo all’agevolazione e al miglioramento della cooperazione tra le autorità fiscali dell’Unione. Il valore aggiunto di tali programmi, compresa la tutela degli interessi finanziari ed economici degli Stati membri dell’Unione e dei contribuenti, è stato riconosciuto dalle autorità fiscali dei paesi partecipanti. Le sfide individuate per il prossimo decennio non possono essere affrontate se gli Stati membri non guardano al di là delle frontiere dei loro territori amministrativi o non cooperano intensamente con le loro controparti.
- (2) Il programma Fiscalis 2020 offre agli Stati membri un quadro unionale nell’ambito del quale sviluppare tali attività di cooperazione che è più efficiente sotto il profilo dei costi rispetto ai quadri di cooperazione individuali che i singoli Stati membri istituirebbero su base bilaterale o multilaterale. È pertanto opportuno garantire il proseguimento di tale programma attraverso l’istituzione di un nuovo programma nel medesimo settore, il programma Fiscalis (il “programma”).
- (3) Fornendo un quadro di riferimento per le azioni che sostengono il mercato unico, stimolano la competitività dell’Unione e tutelano gli interessi economici e finanziari dell’Unione e dei suoi Stati membri, il programma dovrebbe contribuire alla prevenzione e alla lotta contro la frode, l’evasione e l’elusione fiscale: evitando e riducendo inutili oneri amministrativi per i cittadini e le imprese nelle operazioni transfrontaliere, realizzando il pieno potenziale del mercato unico e stimolando la

¹ GU C del , pag. .

² Regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce un programma di azione inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nell’Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e che abroga la decisione n. 1482/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 25).

competitività dell'Unione e sostenendo un approccio comune dell'Unione nei consessi internazionali.

- (4) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria³.
- (5) Per sostenere il processo di adesione e associazione da parte di paesi terzi è opportuno che il programma sia aperto alla partecipazione dei paesi in via di adesione e dei paesi candidati nonché di potenziali candidati e paesi partner della politica europea di vicinato, se sono rispettate alcune condizioni. Esso può inoltre essere aperto ad altri paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in accordi specifici tra l'Unione e tali paesi riguardanti la loro partecipazione a programmi dell'Unione.
- (6) A tale programma si applica il regolamento (UE, Euratom) [2018/XXX](#) del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ ("regolamento finanziario"), che stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti e al rimborso di esperti esterni.
- (7) Le azioni applicate nel quadro del programma Fiscalis 2020 si sono rivelate adeguate e dovrebbero pertanto essere mantenute. Al fine di conferire maggiore semplicità e flessibilità all'esecuzione del programma, e quindi di migliorare la realizzazione dei suoi obiettivi, le azioni dovrebbero essere definite solo in termini di categorie generali, con un elenco di esempi illustrativi di attività concrete. Attraverso la cooperazione e lo sviluppo di capacità, il programma Fiscalis dovrebbe inoltre promuovere e sostenere l'adozione e l'effetto leva di soluzioni innovative per migliorare ulteriormente le capacità di realizzare le priorità fondamentali del settore fiscale.
- (8) Alla luce della crescente mobilità dei contribuenti, del numero di operazioni transfrontaliere e dell'internazionalizzazione degli strumenti finanziari, che vanno ben oltre le frontiere dell'Unione, gli adattamenti e le estensioni dei sistemi elettronici europei ai paesi terzi non associati al programma e alle organizzazioni internazionali potrebbe presentare un interesse per l'Unione o gli Stati membri. In particolare, tali adattamenti ed estensioni permetterebbero di evitare gli oneri amministrativi e i costi associati allo sviluppo e alla gestione di due sistemi elettronici simili, utilizzati, rispettivamente, per lo scambio di informazioni all'interno dell'Unione e per lo scambio di informazioni a livello internazionale. Pertanto, ove debitamente giustificati da tale interesse, gli adattamenti o le estensioni dei sistemi elettronici europei ai fini della cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali dovrebbero essere costi ammissibili nell'ambito del programma.
- (9) Considerata l'importanza della globalizzazione, il programma dovrebbe continuare a prevedere la possibilità di coinvolgere esperti esterni ai sensi dell'articolo 238 del regolamento finanziario. Tali esperti esterni dovrebbero essere principalmente rappresentanti di autorità governative, inclusi quelle di paesi terzi non associati, nonché rappresentanti di organizzazioni internazionali, operatori economici, contribuenti e della società civile.

³ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁴ COM(2016) 605 final.

- (10) In linea con l'impegno della Commissione, delineato nella comunicazione del 19 ottobre 2010 dal titolo "Revisione del bilancio dell'Unione europea"⁵, di mirare alla coerenza e alla semplificazione dei programmi di finanziamento, le risorse dovrebbero essere condivise con altri strumenti di finanziamento dell'Unione se le azioni previste nell'ambito del programma perseguono obiettivi comuni a diversi strumenti di finanziamento, escludendo tuttavia il doppio finanziamento. Le azioni nell'ambito del programma dovrebbero garantire la coerenza nell'impiego delle risorse dell'Unione che sostengono la politica fiscale e le autorità fiscali.
- (11) Si prevede che le azioni di sviluppo di capacità nel settore delle tecnologie informatiche assorbiranno la maggior parte della dotazione finanziaria del programma. Disposizioni specifiche dovrebbero pertanto descrivere, rispettivamente, le componenti comuni e le componenti nazionali dei sistemi elettronici europei. Inoltre dovrebbero essere chiaramente definite la portata delle azioni e le responsabilità della Commissione e degli Stati membri.
- (12) Per quanto riguarda l'imposizione fiscale a livello di Unione, non è attualmente necessario elaborare un piano strategico pluriennale per la fiscalità (*Multi-Annual Strategic Plan for Taxation*, 'MASP-T') per realizzare un ambiente elettronico coerente e interoperabile. Al fine di garantire la coerenza e il coordinamento delle azioni di sviluppo delle capacità informatiche, il programma dovrebbe prevedere la preparazione di un MASP-T.
- (13) Il presente regolamento dovrebbe essere attuato mediante programmi di lavoro. In considerazione del carattere a medio e a lungo termine degli obiettivi perseguiti e sulla base dell'esperienza acquisita nel corso del tempo, i programmi di lavoro dovrebbero poter coprire più anni. Il passaggio da programmi di lavoro annuali a programmi di lavoro pluriennali ridurrà l'onere amministrativo per la Commissione e per gli Stati membri.
- (14) Al fine di garantire condizioni di esecuzione uniformi del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶.
- (15) A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁷, è necessario valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte mediante specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando nel contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili come base per valutare gli effetti dello strumento sul terreno.
- (16) Al fine di rispondere adeguatamente alle mutate priorità programmatiche in ambito fiscale, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'elenco di indicatori per misurare il conseguimento degli

⁵ COM(2010) 700 final.

⁶ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

⁷ Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

obiettivi specifici del programma. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

- (17) In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, al regolamento (Euratom, CE) n. 2988/95 del Consiglio⁹, al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio¹⁰ e al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio¹¹, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio¹². In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.
- (18) Le disposizioni finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applicano al presente regolamento. Tali norme sono stabilite dal regolamento finanziario e determinano in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta e prevedono il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano anche la tutela del bilancio

⁸ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁹ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

¹⁰ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

¹¹ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

¹² Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana ed efficace dei fondi UE.

- (19) Le tipologie di finanziamento nonché i metodi di attuazione di cui al presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Si dovrebbe prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari e a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
- (20) Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (21) Il presente regolamento sostituisce il regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che dovrebbe pertanto essere abrogato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

- 1. Il presente regolamento istituisce il programma “Fiscalis” (il “programma”) per la cooperazione nel settore della fiscalità.
- 2. Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (1) “imposizione fiscale”: la materia - che comprende l'elaborazione, l'amministrazione, l'applicazione e la conformità - riguardante i seguenti dazi e imposte:
 - (a) imposta sul valore aggiunto ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio¹³;

¹³ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

- (b) accise sull'alcole ai sensi della direttiva 92/83/CEE del Consiglio¹⁴;
 - (c) accise sui prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 2011/64/UE del Consiglio¹⁵;
 - (d) imposte sui prodotti energetici e sull'elettricità ai sensi della direttiva 2003/96/CE del Consiglio¹⁶;
 - (e) altre imposte e dazi rientranti nell'ambito di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/24/UE del Consiglio¹⁷ purché siano pertinenti per il mercato interno e per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri;
- (2) "autorità fiscali": le autorità pubbliche e gli altri organismi competenti per l'imposizione fiscale o per le attività ad essa collegate;
 - (3) "sistemi elettronici europei": i sistemi elettronici necessari ai fini dell'imposizione fiscale e dell'esecuzione dei compiti delle autorità fiscali;
 - (4) "paese terzo": un paese che non è membro dell'Unione.

Articolo 3

Obiettivi del programma

- 1. L'obiettivo generale del programma consiste nel sostenere le autorità fiscali e l'imposizione fiscale affinché contribuiscano a migliorare il funzionamento del mercato unico, stimolino la competitività dell'Unione e tutelino gli interessi economici e finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri.
- 2. Il programma ha l'obiettivo specifico di sostenere la politica fiscale, la cooperazione fiscale e lo sviluppo delle capacità amministrative, anche per quanto riguarda le competenze umane e lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei.

Articolo 4

Bilancio

- 1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo 2021 - 2027 è fissata a 270 000 000 EUR a prezzi correnti.
- 2. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare anche le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività di gestione del programma e di valutazione del conseguimento degli obiettivi. Tale importo può inoltre coprire i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del programma, nonché le spese legate

¹⁴ Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21).

¹⁵ Direttiva 2011/64/CEE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24).

¹⁶ Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

¹⁷ Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1).

a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione del programma.

Articolo 5

Paesi terzi associati al programma

Il programma è aperto ai seguenti paesi terzi:

- (a) i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
- (b) i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi, a condizione che tali paesi abbiano raggiunto un livello sufficiente di ravvicinamento della pertinente legislazione e dei pertinenti metodi amministrativi a quelli dell'Unione;
- (c) altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione del paese terzo a programmi dell'Unione, purché tale accordo:
 - assicuri un giusto equilibrio per quanto riguarda i contributi e i benefici del paese terzo partecipante ai programmi dell'Unione;
 - stabilisca le condizioni di partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i relativi costi amministrativi. Tali contributi costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo [21, paragrafo 5,] del [regolamento 2018/XXX \[nuovo regolamento finanziario\]](#);
 - non conferisca al paese terzo un potere decisionale sul programma;
 - garantisca i diritti dell'Unione ad assicurare una sana gestione finanziaria e a tutelare i propri interessi finanziari.

Articolo 6

Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione

1. Il programma è attuato in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario.
2. Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi, appalti e rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute da esperti esterni.

CAPO II

AMMISSIBILITÀ

Articolo 7

Azioni ammissibili

1. Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono ammissibili al finanziamento.
2. Le azioni di cui al paragrafo 1 comprendono:
 - (a) riunioni e simili eventi ad hoc;
 - (b) collaborazione strutturata sulla base di progetti;
 - (c) azioni di sviluppo di capacità informatiche, in particolare lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei;
 - (d) azioni per lo sviluppo delle capacità e delle competenze umane;
 - (e) azioni di supporto e altre azioni, tra cui:
 - (1) studi;
 - (2) attività innovative, in particolare prove di concetto, iniziative pilota e realizzazione di prototipi;
 - (3) azioni di comunicazione sviluppate congiuntamente;
 - (4) qualsiasi altra azione prevista nei programmi di lavoro di cui all'articolo 13, necessaria per conseguire o sostenere gli obiettivi di cui all'articolo 3.

Possibili tipologie di azioni di cui alle lettere a), b) e d) figurano nell'elenco non esaustivo di cui all'allegato 1.
3. Azioni consistenti nello sviluppo e nel funzionamento di adeguamenti o estensioni delle componenti comuni dei sistemi elettronici europei per la cooperazione con paesi terzi non associati al programma o con organizzazioni internazionali sono ammissibili al finanziamento se sono di interesse per l'Unione. La Commissione adotta le necessarie disposizioni amministrative, che possono prevedere un contributo finanziario a tali azioni da parte dei terzi interessati.
4. Se un'azione di sviluppo di capacità informatiche di cui al paragrafo 2, lettera c), riguarda lo sviluppo e il funzionamento di un sistema elettronico europeo, solo i costi connessi alle responsabilità affidate alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, sono ammissibili al finanziamento a titolo del programma. Gli Stati membri si fanno carico dei costi connessi alle responsabilità loro affidate a norma dell'articolo 11, paragrafo 3.

Articolo 8

Esperti esterni

1. Ove ciò sia utile per la realizzazione delle azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3, i rappresentanti di autorità governative, incluse quelle di paesi terzi non associati al programma a norma dell'articolo 5, i rappresentanti di organizzazioni internazionali o di altre organizzazioni interessate, di operatori economici e di organizzazioni di rappresentanza degli operatori economici e della società civile possono partecipare in qualità di esperti esterni alle azioni organizzate nell'ambito del programma.
2. I costi sostenuti dagli esperti esterni di cui al paragrafo 1 sono ammissibili al rimborso nell'ambito del programma in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 238 del regolamento finanziario.
3. Gli esperti esterni sono selezionati dalla Commissione in base alle loro competenze, esperienze e conoscenze pertinenti all'azione specifica, evitando potenziali conflitti di interesse.

CAPO III

SOVVENZIONI

Articolo 9

Concessione, complementarità e finanziamento combinato

1. Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.
2. Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro di un altro programma dell'Unione può anche essere finanziata dal programma, purché tale contributo non riguardi gli stessi costi. Ai contributi all'azione si applicano le disposizioni previste dai rispettivi programmi a titolo dei quali i contributi sono stati concessi. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno nell'ambito dei vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale in conformità dei documenti che stabiliscono le condizioni del sostegno.
3. A norma dell'articolo 198, lettera f), del regolamento finanziario, le sovvenzioni sono concesse senza un invito a presentare proposte se i soggetti idonei sono le autorità fiscali degli Stati membri e dei paesi terzi associati al programma di cui all'articolo 5 del presente regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite in tale articolo.

Articolo 10

Tasso di cofinanziamento

1. In deroga all'articolo 190 del regolamento finanziario, il programma può finanziare fino al 100% dei costi ammissibili di un'azione.

2. Il tasso di cofinanziamento applicabile nel caso in cui le azioni richiedano la concessione di sovvenzioni è stabilito nei programmi di lavoro pluriennali di cui all'articolo 13.

CAPO IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE AZIONI DI SVILUPPO DI CAPACITÀ INFORMATICHE

Articolo 11

Responsabilità

1. La Commissione e gli Stati membri garantiscono congiuntamente lo sviluppo e il funzionamento, compresi progettazione, specifica, verifica della conformità, utilizzazione, manutenzione, evoluzione, sicurezza, garanzia della qualità e controllo della qualità, dei sistemi elettronici europei elencati nel piano strategico pluriennale per la fiscalità di cui all'articolo 12.
2. La Commissione assicura in particolare:
 - (a) lo sviluppo e il funzionamento delle componenti comuni stabilite nel quadro del piano strategico pluriennale per la fiscalità di cui all'articolo 12;
 - (b) il coordinamento generale dello sviluppo e del funzionamento dei sistemi elettronici europei ai fini della loro operabilità e interconnettività, del loro miglioramento continuo e della loro attuazione sincronizzata;
 - (c) il coordinamento a livello unionale dei sistemi elettronici europei ai fini della loro promozione e attuazione a livello nazionale;
 - (d) il coordinamento dello sviluppo e del funzionamento dei sistemi elettronici europei per quanto riguarda le loro interazioni con terzi, escluse le azioni intese a soddisfare requisiti nazionali;
 - (e) il coordinamento dei sistemi elettronici europei con altre azioni pertinenti relative al governo elettronico a livello dell'Unione.
3. Gli Stati membri assicurano in particolare:
 - (a) lo sviluppo e il funzionamento delle componenti nazionali stabilite nel quadro del piano strategico pluriennale per la fiscalità di cui all'articolo 12;
 - (b) il coordinamento dello sviluppo e del funzionamento delle componenti nazionali dei sistemi elettronici europei a livello nazionale;
 - (c) il coordinamento dei sistemi elettronici europei con altre azioni pertinenti relative al governo elettronico a livello nazionale;
 - (d) la trasmissione periodica alla Commissione di informazioni sulle misure adottate per consentire alle rispettive autorità o ai rispettivi operatori economici di utilizzare pienamente i sistemi elettronici europei;
 - (e) l'attuazione a livello nazionale dei sistemi elettronici europei.

Articolo 12

Piano strategico pluriennale per la fiscalità (MASP-T)

1. La Commissione elabora e tiene aggiornato un piano strategico pluriennale per la fiscalità che elenca tutti i compiti relativi allo sviluppo e al funzionamento dei sistemi elettronici europei e classifica ciascun sistema, o parti dello stesso, nelle categorie seguenti:
 - (a) componente comune: la componente dei sistemi elettronici europei sviluppata a livello dell'Unione, che è disponibile per tutti gli Stati membri o che è stata individuata come comune dalla Commissione per motivi di efficienza, sicurezza e razionalizzazione;
 - (b) componente nazionale: la componente dei sistemi elettronici europei sviluppata a livello nazionale, disponibile nello Stato membro che ha elaborato tale componente o contribuito alla sua elaborazione congiunta;
 - (c) o una combinazione di entrambe.
2. Il piano strategico pluriennale per la fiscalità comprende anche azioni innovative e azioni pilota nonché le metodologie e gli strumenti di supporto relativi ai sistemi elettronici europei.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'avvenuto espletamento dei compiti loro assegnati nell'ambito del piano strategico pluriennale per la fiscalità di cui al paragrafo 1. Inoltre essi riferiscono periodicamente alla Commissione in merito ai progressi compiuti in relazione ai rispettivi compiti.
4. Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del piano strategico pluriennale per la fiscalità di cui al paragrafo 1 per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente. Tali relazioni annuali vengono redatte secondo un formato prestabilito.
5. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione, sulla base delle relazioni annuali di cui al paragrafo 4, elabora una relazione consolidata che valuta i progressi compiuti dagli Stati membri e dalla Commissione stessa nell'attuazione del piano di cui al paragrafo 1 e rende pubblica tale relazione.

CAPO V

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 13

Programma di lavoro

1. Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro pluriennali di cui all'articolo 108 del regolamento finanziario.
2. La Commissione adotta i programmi di lavoro pluriennali mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 14

Sorveglianza e rendicontazione

1. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato 2.
2. Al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi compiuti dal programma per il conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 al fine di modificare l'allegato 2 per rivedere o integrare gli indicatori, se ritenuto necessario, e per integrare il presente regolamento con le disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.
3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.

Articolo 15

Valutazione

1. Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.
2. La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione.
3. Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.
4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 16

Audit e indagini

Il paese terzo che partecipa al programma mediante una decisione nell'ambito di un accordo internazionale o in forza di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

CAPO VI

ESERCIZIO DELLA DELEGA E PROCEDURA DI COMITATO

Articolo 17

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.
3. La delega di potere di cui all'articolo 14, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 18

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato "comitato del programma Fiscalis". Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 19

Informazione, comunicazione e pubblicità

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 20

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1286/2013 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2021.

Articolo 21

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2013, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.
2. La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del suo predecessore, il regolamento (UE) n. 1286/2013.
3. Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 2, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati (*cluster di programmi*)
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.5. Durata e incidenza finanziaria
- 1.6. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.3. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore fiscale

1.2. Settore/settori interessati (*cluster di programmi*)

Mercato unico, innovazione e agenda digitale

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

☐ una nuova azione

☐ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria¹

☒ la proroga di un'azione esistente

☐ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4. Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1. *Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa*

Il programma sarà attuato attraverso un atto di esecuzione recante adozione di un programma di lavoro pluriennale. L'adozione è prevista per il 1° trimestre del 2021, previa consultazione del comitato del programma Fiscalis. L'esecuzione del programma di lavoro pluriennale sarà effettuata mediante la conclusione di convenzioni di sovvenzione con i beneficiari e la conclusione di contratti di appalto pubblico con i prestatori di servizi a partire dal 2° trimestre del 2021 al più tardi.

1.4.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante)

L'Unione e le autorità fiscali nazionali si trovano ancora in una situazione in cui l'insufficiente livello delle capacità e della cooperazione - sia all'interno dell'UE che con i paesi terzi - non permette di svolgere in modo efficace ed efficiente le rispettive missioni. Esse devono trovare rapidamente soluzioni comuni ai problemi emergenti, quali le frodi fiscali, l'evasione e l'elusione fiscale, la digitalizzazione e i nuovi modelli commerciali, evitando al contempo inutili oneri amministrativi per i cittadini e per le imprese per quanto riguarda le operazioni transfrontaliere. Queste tendenze di fondo pongono continuamente nuove sfide che si ripercuotono sul funzionamento e sull'efficienza delle autorità fiscali nazionali, le quali necessitano di modalità più efficienti e innovative di svolgere il loro compito fondamentale, ovvero sia la riscossione delle imposte che vanno ad alimentare direttamente i bilanci nazionali e

¹ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

quindi il bilancio dell'Unione. La Commissione propone quindi un programma Fiscalis che prevede i mezzi e un bilancio in grado di sostenere la politica fiscale e le autorità fiscali attraverso attività di sviluppo delle capacità amministrative ed informatiche e la cooperazione operativa.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post)

La maggior parte del bilancio proposto sarà spesa per attività di sviluppo di capacità informatiche. La struttura portante della cooperazione in campo fiscale è rappresentata da una rete di comunicazione dedicata ad elevata sicurezza la quale fa sì che ogni amministrazione nazionale debba effettuare un'unica connessione a questa infrastruttura comune per scambiare qualsiasi tipo di informazione. Se tale infrastruttura non esistesse, gli Stati membri dovrebbero collegarsi 27 volte ai singoli sistemi nazionali di ciascuno degli altri Stati membri.

1.4.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

La proposta tiene conto delle raccomandazioni della valutazione finale del programma Fiscalis 2013 nonché dei risultati preliminari della valutazione intermedia in corso del programma Fiscalis 2020. Le informazioni raccolte indicano che il programma sta fornendo un forte valore aggiunto europeo, sta consolidando la fiducia e sta promuovendo una stretta cooperazione tra gli Stati membri e anche con gli altri paesi partecipanti (paesi candidati all'adesione e candidati potenziali). Il programma facilita inoltre l'attuazione della legislazione dell'UE, consentendo nel contempo di realizzare miglioramenti dell'efficienza (attraverso la condivisione delle risorse), in particolare per quanto riguarda il settore dei sistemi elettronici (in cui l'intervento dell'UE si traduce in economie di scala e in una riduzione dei costi di sviluppo) e dei moduli di formazione (in cui, secondo quanto riportato da alcune autorità fiscali, l'intervento dell'UE permette di risparmiare tempo e denaro). I partecipanti hanno inoltre espresso un elevato e crescente interesse per le azioni congiunte (in particolare visite di lavoro, seminari e workshop), che possono essere uno strumento efficace che contribuisce alla cooperazione e al miglioramento dello scambio di informazioni tra le autorità fiscali. L'introduzione di gruppi di esperti è considerata uno strumento efficace per favorire una più profonda cooperazione (su base regionale o tematica), in ragione delle sue specifiche modalità di finanziamento e della configurazione operativa. Alcuni partecipanti hanno sottolineato l'opportunità di aumentare l'attuale ripartizione dei fondi a favore di questa attività di sviluppo delle capacità amministrative.

1.4.4. *Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

La proposta è coerente con altri programmi di azione e fondi dell'UE proposti che perseguono obiettivi analoghi in settori di competenza correlati.

- il programma Dogana, che sostiene la cooperazione nel settore doganale;
- il programma antifrode dell'UE, che sostiene la lotta contro la frode a tutela gli interessi finanziari dell'Unione, conformemente all'articolo 325 del TFUE;
- il programma per il mercato unico, che sostiene le azioni dell'UE volte a migliorare il funzionamento del mercato unico;
- il programma di sostegno alle riforme, che, in determinati paesi dell'UE, contribuisce a migliorare l'efficacia delle istituzioni, a rafforzare il quadro della governance e a rendere più efficienti le autorità pubbliche.

1.5. Durata e incidenza finanziaria

X durata limitata

- X in vigore dall'1.1.2021 al 31.12.2027
- X Incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 al 2030 per gli stanziamenti di pagamento.

☐ durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.6. Modalità di gestione previste²

X Gestione diretta a opera della Commissione

- X ad opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
- ☐ a opera delle agenzie esecutive

☐ Gestione concorrente con gli Stati membri

☐ Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

- ☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;
- ☐ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
- ☐ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
- ☐ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- ☐ a organismi di diritto pubblico;
- ☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- ☐ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

N.D.

²

Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

L'impatto del proposto programma Fiscalis sarà esaminato mediante una valutazione intermedia e una valutazione finale e il monitoraggio continuo di una serie di indicatori di performance chiave di alto livello.

I risultati e gli output del programma saranno oggetto di una valutazione periodica attraverso un sistema di monitoraggio generale, basato su indicatori definiti, per definire le responsabilità di fornire un buon rapporto costi-benefici. I dati per la misurazione della performance saranno ricavati da vari strumenti di raccolta dei dati, fra cui i formulari di verifica delle azioni, i formulari di valutazione degli eventi e i sondaggi periodici dei funzionari fiscali.

Dal momento che il programma svolge un ruolo di sostegno, aiutando le autorità dei paesi partecipanti a condividere le informazioni e a potenziare le loro capacità, il sistema di monitoraggio segue i progressi delle attività del programma in termini di indicatori a livello di output. Ove possibile, esso segue anche gli indicatori nei settori correlati agli obiettivi di alto livello del programma.

La Commissione elabora una relazione annuale sullo stato di avanzamento del programma contenente una sintesi della performance nel raggiungimento degli obiettivi e i relativi indicatori di output e di risultato.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Data la natura delle attività previste e considerate l'importanza riconosciuta alle autorità fiscali in quanto beneficiari e la sovranità nazionale degli Stati membri in materia di fiscalità, il programma sarà attuato in gestione diretta. Questa modalità di gestione permette l'assegnazione più efficiente delle risorse finanziarie e il massimo impatto possibile. In effetti, essa offre alla Commissione flessibilità e potere di orientamento nell'assegnare annualmente i fondi appropriati mediante la decisione di finanziamento sulla base delle priorità, comprese le esigenze emergenti, concordate con gli Stati membri attraverso la procedura di comitato.

Il programma sarà attuato principalmente tramite procedure di appalto e, in misura minore, attraverso convenzioni di sovvenzione concluse con le autorità nazionali.

Per gli appalti le modalità di pagamento sono pienamente in linea con gli standard aziendali (senza prefinanziamento; tutti i pagamenti sono legati all'accettazione di obiettivi predefiniti).

Nel caso delle sovvenzioni è previsto un prefinanziamento fino al 90%. Il pagamento finale/i recuperi delle sovvenzioni sono effettuati sulla base di relazioni finanziarie associate a audit in loco ex post.

Il sistema di controllo degli appalti è basato su un'approfondita verifica ex ante del 100% delle operazioni, che esclude quindi qualsiasi errore al momento del pagamento.

Per le sovvenzioni la strategia di controllo ha un duplice approccio:

1) le relazioni finanziarie delle autorità nazionali sono chiuse dopo un rapido esame documentale seguito dall'ordine di pagamento finale/di recupero (riducendo così i ritardi nei pagamenti). Tali ordini di pagamento/di recupero sono verificati dai normali controlli ex ante integrati nei circuiti finanziari (controlli ex ante della totalità delle operazioni);

2) i controlli di cui sopra sono supportati dagli audit in loco ex post negli Stati membri. La DG TAXUD organizza ogni anno missioni di audit in loco in 3 - 5 Stati membri con l'obiettivo di coprire la maggior parte dei paesi partecipanti prima della fine del periodo del programma.

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il o i sistemi di controllo interno per ridurli*

I rischi associati alle operazioni finanziarie di attuazione del programma sono limitati.

1) Nel caso degli appalti, la maggior parte delle operazioni (riguardanti essenzialmente lo sviluppo e la gestione dei sistemi elettronici) è realizzata sulla base di contratti quadro esistenti e/o in regime di co-delega ad altri servizi della Commissione.

L'intero sistema di controllo interno in atto presso la DG TAXUD (basato su un'accurata verifica ex- ante del 100% delle relative operazioni) ha consentito di mantenere i tassi di errore nel programma precedente ben al di sotto della soglia di rilevanza (ossia a un livello stimato di 0,5%). Questo sistema di controllo continuerà ad essere utilizzato e applicato per tutte le operazioni nell'ambito del nuovo programma, assicurando in tal modo tassi di errore ben al di sotto della soglia di rilevanza.

2) Per le sovvenzioni le operazioni sono ugualmente a basso livello di rischio, in particolare per i seguenti motivi:

- i beneficiari sono le autorità fiscali degli Stati membri e dei paesi candidati e dei candidati potenziali; in questi casi non vi sono inviti a presentare proposte;
- le spese sono in gran parte legate a numerose azioni con importi relativamente ridotti per ciascuna azione (principalmente i rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno);
- l'uso obbligatorio di ART2 (sistema elettronico di controllo della spesa) per la registrazione delle azioni e la compilazione delle relazioni finanziarie: il sistema incorpora taluni controlli;
- tutti i progetti e le azioni a titolo del programma sono approvati in via preliminare dalla DG TAXUD, i controlli relativi alle fasi di selezione e di aggiudicazione garantiscono la legittimità e la regolarità degli impegni di sovvenzioni;
- l'analisi degli errori più comuni riscontrati nel corso di precedenti verifiche ex post o di audit in loco ex post confermano che le operazioni finanziarie correlate sono a basso rischio.

Nel programma precedente il tasso di errore per la parte attuata tramite sovvenzioni si è mantenuto costantemente al di sotto della soglia di rilevanza (ossia circa l'1%). Questo sistema di controllo continuerà ad essere applicato in modo da garantire tassi di errore al di sotto della soglia di rilevanza.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (ratio “costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti”) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

Il costo annuale totale dei controlli nell'ambito del programma precedente si è mantenuto costantemente intorno all'1,5% (costo di tutti i controlli - appalti e sovvenzioni - rispetto ai pagamenti effettuati nel corso dell'anno) ed è considerato efficace sotto il profilo dei costi.

Il rischio di errore, come indicato sopra, è limitato considerata la natura e il metodo di attuazione delle relative operazioni finanziarie. Inoltre il sistema di controllo interno globale, basato su approfondite verifiche ex ante, mira ad eliminare tutti i potenziali errori prima del pagamento/della chiusura.

I controlli in loco ex post per le sovvenzioni riducono ulteriormente il rischio potenziale di errore al momento del pagamento/della chiusura a causa del loro forte effetto deterrente.

La strategia di controllo applicata ha dimostrato di essere efficace ed efficiente nel quadro del precedente programma e il costo del controllo si è rivelato limitato.

Considerato che gli stessi sistemi di controllo saranno utilizzati per il nuovo programma, il costo previsto dei controlli e il livello atteso di rischio di errore al momento del pagamento/della chiusura nell'ambito del nuovo programma saranno simili.

2.3. **Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità**

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

La strategia antifrode (AFS) della DG TAXUD è incentrata sullo sviluppo di una forte cultura antifrode all'interno della stessa DG attraverso attività di sensibilizzazione sui potenziali rischi di frode e sul comportamento etico fra il personale della DG TAXUD. La strategia prevede inoltre un'attiva cooperazione con l'OLAF e l'integrazione degli aspetti legati alle frodi nel ciclo di pianificazione e programmazione strategica (SPP) della DG.

Considerato che il programma sarà attuato (principalmente) mediante appalti, sarà di particolare pertinenza per l'attuazione l'obiettivo 3 dell'AFS della DG TAXUD (ossia sensibilizzare sui possibili conflitti di interesse nei rapporti con le parti interessate esterne quali lobbisti, offerenti, contraenti), con particolare attenzione ai seguenti aspetti: 1) messa agli atti dei contatti con i lobbisti, 2) gestione centralizzata delle procedure di appalto e dei contatti con i lobbisti, 3) formazione specifica sui contatti con i lobbisti. La consultazione obbligatoria del sistema di individuazione precoce e di esclusione prima dell'aggiudicazione dei contratti (e di ogni operazione finanziaria) contribuirà inoltre a segnalare eventuali frodi e irregolarità.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss. ¹	di paesi EFTA ²	di paesi candidati ³	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario
1	03.01 Mercato unico - Linea amministrativa					
	03.04 Mercato unico - Cooperazione nel settore fiscale (FISCALIS)	Diss.	NO	SÌ	SÌ	NO

¹ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

² EFTA: Associazione europea di libero scambio.

³ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	1	“Mercato unico, innovazione e agenda digitale”
---	----------	--

			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Dopo il 2027	TOTALE
Stanziamenti operativi (suddivisi in base alle linee di bilancio di cui al punto 3.1)	Impegni	1)	33,202	34,036	35,326	37,122	39,494	42,540	46,180		267,900
	Pagamenti	2)	7,957	24,607	31,141	33,479	35,699	38,342	41,504	55,171	267,900
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma ¹	Impegni = Pagamenti	3)	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300		2,100
TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma	Impegni	=1+3	33,502	34,336	35,626	37,422	39,794	42,840	46,480		270,000
	Pagamenti	=2+3	8,257	24,907	31,441	33,779	35,999	38,642	41,804	55,171	270,000

¹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	“Spese amministrative”
---	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<i>Dopo il 2027</i>	TOTALE
Risorse umane		6,556	6,556	6,556	6,556	6,556	6,556	6,556		45,892
Altre spese amministrative		0,303	0,303	0,303	0,303	0,303	0,303	0,303		2,121
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	6,859	6,859	6,859	6,859	6,859	6,859	6,859		48,013

Mio EUR (al terzo decimale)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<i>Dopo il 2027</i>	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per tutte le RUBRICHE del quadro finanziario pluriennale	Impegni	40,361	41,195	42,485	44,281	46,653	49,699	53,339		318,013
	Pagamenti	15,116	31,766	38,300	40,638	42,858	45,501	48,663	55,171	318,013

3.2.2. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
------	------	------	------	------	------	------	------	--------

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	6,556	6,556	6,556	6,556	6,556	6,556	6,556	45,892
Altre spese amministrative	0,303	0,303	0,303	0,303	0,303	0,303	0,303	2,121
Totale parziale della RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	6,859	6,859	6,859	6,859	6,859	6,859	6,859	48,013

Esclusa la RUBRICA 7¹ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	2,100
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	2,100

TOTALE	7,159	7,159	7,159	7,159	7,159	7,159	7,159	50,113
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

¹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.2.1. Fabbisogno previsto di risorse umane

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione	42	42	42	42	42	42	42
Nelle delegazioni							
Ricerca							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - (AC, AL, END, INT e JED)²							
Rubrica 7							
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	- in sede	7	7	7	7	7	7
	- nelle delegazioni						
Finanziato dalla dotazione del programma ³	- in sede						
	- nelle delegazioni						
Ricerca							
Altro (specificare)							
TOTALE	49	49	49	49	49	49	49

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	Le cifre includono sia il personale che lavora alla gestione diretta e all'attuazione del programma sia il personale che lavora in settori sostenuti/finanziati dal programma.
Personale esterno	Le cifre includono sia il personale che lavora alla gestione diretta e all'attuazione del programma sia il personale che lavora in settori sostenuti/finanziati dal programma.

² AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JPD = giovane professionista in delegazione.

³ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.3. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

- ☒ non prevede cofinanziamenti da terzi
- ☐ prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati								

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- ☐ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- ☒ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
- ☒ sulle risorse proprie
- ☐ su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche ☐

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Incidenza della proposta/iniziativa ¹						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Articolo ...							

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

n.d.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni).

L'impatto del programma può incidere indirettamente sulle entrate dell'Unione in quanto autorità fiscali nazionali migliorate e più efficienti dovrebbero, fra l'altro, portare a una maggiore riscossione dell'IVA. Tale effetto non è tuttavia quantificabile.

¹

Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto delle spese di riscossione.